ISTITUTO COMPRENSIVO MAJANO E FORGARIA–BUJA
SCUOLE DELL'INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO
Comuni di Majano - Forgaria – Buja – Treppo Grande
Viale G. Schiratti, 1 - 33030 MAJANO (UD) - Tel: 0432959020 – C.F. 94161160307
email: udic86000q@istruzione.it – PEC: udic86000q@pec.istruzione.it

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

dell'Istituto Comprensivo Majano e Forgaria-Buja

approva il

REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

con Delibera n. 20 del 07 / 04 / 2025

PREMESSA

In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia redatta a New York il 20 novembre 1989, dal DPR n. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria), il Consiglio d'Istituto dell'IC Majano e Forgaria - Buja emana il seguente Regolamento, che trova le sue fondamenta negli articoli 1, 2, 3, 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti:

Art.1: "La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica".

Art.2: "La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio [...]"

Art. 3: "La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale [...]".

Art. 4: "La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale".

Fondamentale rimane la condivisione e il rispetto del Patto di Corresponsabilità, documento che enuclea i principi ed i comportamenti che scuola, famiglia ed alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti impegnate nell'azione formativa ed educativa, tale documento si presenta come strumento base dell'interazione scuola-famiglia. Nel Patto vengono, infatti, indicati gli impegni di scuola, famiglia e studentesse/studenti in termini formativi, partecipativi, relazionali, educativo-didattici, valutativi e naturalmente gli impegni in termini di rispetto dei doveri dello stare a scuola.

PARTE I

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 1

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri (artt. 2-3 DPR 249/98), gli studenti sono tenuti a:

A. mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui alla premessa;
B. avere rispetto anche formale di tutto il personale della scuola e dei propri compagni come richiesto per se stessi;
C. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza del presente regolamento;
D. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola;
E. avere cura responsabile dell'ambiente scolastico come fattore di qualità della vita.

Art. 2

In ordine a quanto esposto nel precedente articolo e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, si valutano i comportamenti carenti o contrari alla norma, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogare le sanzioni e il procedimento disciplinare, con i seguenti criteri:

a) Ogni provvedimento o sanzione ha finalità educative, mira a rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino di corretti rapporti e comportamenti.
b) Nessuna infrazione comportamentale può influire sulla valutazione delle singole discipline.
c) La responsabilità del comportamento è personale.
d) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza prima aver avuto la possibilità di spiegare le ragioni delle proprie azioni.
e) Nei casi di una certa rilevanza, prima di adottare le eventuali sanzioni, devono essere informati i genitori/tutori.
f) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alle infrazioni ed ispirate al principio della riparazione del danno (giustizia riparativa). È contemplata la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
g) L'allontanamento temporaneo dello studente dalle normali attività didattiche (allontanamento temporaneo *con obbligo di frequenza*), con svolgimento di uno specifico percorso descritto e approvato in sede di Consiglio di Classe Straordinario, viene disposta in caso di gravi infrazioni disciplinari per un periodo non superiore ai 2 giorni, previa comunicazione alla famiglia.
h) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (allontanamento temporaneo *dalle attività didattiche*) può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, con decisione adottata da un organo collegiale competente (per periodi non superiori ai 15 giorni dal Consiglio di Classe; per periodi superiori ai 15 giorni dal Consiglio d'Istituto), previa comunicazione alla famiglia. Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e la sua famiglia, anche per favorire il rientro a scuola.
   Si può valutare la possibilità di convertire parte della sanzione in attività a favore della comunità scolastica.
i) La sanzione deve essere irrogata in modo quanto più possibile tempestivo per assicurarne la comprensione e l'efficacia.
j) Per tutte le sanzioni è ammesso il ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione all'Organo di Garanzia della scuola.
k) La sanzione diventa comunque operativa non appena notificata, pur se in attesa delle decisioni dell'organo di garanzia.
l) Per quanto qui non contemplato ed espresso circa casi particolari e ulteriori impugnazioni, valgono i disposti degli artt. 4 e 5 del D.P.R. 249 del 24.06.1998 e del D.P.R. 235 del 21.11.2007. CONTROLLARE

Art. 3

Agli studenti è richiesta la puntualità all'inizio di ogni lezione o attività. Nel caso di ritardo entro i 10 minuti gli studenti vengono ammessi alla lezione dal docente della prima ora.
Le assenze vengono annotate sul registro elettronico dai docenti della prima ora di lezione.
Gli ingressi e le uscite fuori orario vengono annotate dall'insegnante di turno, con l'indicazione dell'ora dell'operazione. In caso di uscite fuori orario, l'alunno deve essere sempre prelevato da un genitore/tutore/persona delegata maggiorenne.
I ritardi di entità superiore ai 10 minuti, le assenze, gli ingressi e le uscite fuori orario devono essere giustificati dai genitori/tutori.
Il docente coordinatore di classe segnala al Dirigente i casi di assenze frequenti o prolungate.

Art. 4

Gli studenti non possono accedere autonomamente ai laboratori e ai locali riservati ai docenti.

Art. 5

Gli studenti non devono uscire dall'edificio o dal cortile della scuola, tanto durante l'orario delle lezioni quanto durante la ricreazione o gli spostamenti "in" e "dalla" palestra.
Durante la permanenza a scuola gli studenti non devono richiamare o intrattenere passanti. Nel cambio dell'ora gli studenti rimangono ordinatamente nella propria aula o, se previsto, si spostano nei vari ambienti di apprendimento evitando schiamazzi e confusione.

Art. 6

Tutto il personale è tenuto a uniformarsi allo spirito educativo del presente regolamento. Quando il personale ATA della scuola rileva un comportamento irregolare, lo segnala al docente di riferimento del momento.

Art. 7

Sarà richiesto sempre l'intervento della famiglia, ed eventualmente dei Servizi Sociali e dell'Autorità Giudiziaria, nei casi di comportamenti che costituiscano grave e persistente pericolo per la sicurezza e l'integrità fisica degli studenti e del personale o quando ricorrano sospetti di reato.

Art. 8

Nei casi di danneggiamento di attrezzature e strutture scolastiche l'accertamento dei danni e la loro quantificazione spetta al Dirigente Scolastico – mediante un'eventuale perizia da parte di esperti – o all'Ufficio Tecnico del Comune, se proprietario del bene danneggiato.

Art. 9

Gli spostamenti, interni ed esterni, dovranno avvenire in tempi contenuti, con assoluto rispetto del lavoro altrui e con riguardo per l'incolumità propria e dei compagni.

Art. 10

L'Istituto non risponde della sottrazione o del danneggiamento di oggetti o di valori personali portati a scuola dagli alunni.

I materiali e gli oggetti, il cui uso disturba le lezioni, minaccia la sicurezza delle persone o danneggia gli arredi e le strutture scolastiche o non è conforme all'attività, possono essere requisiti dai docenti e restituiti direttamente ai genitori dell'alunno interessato.

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Gli alunni con BES (D. M. 27/12/2012) presentano situazioni diversificate. Si possono raggruppare in:

1. situazioni di disabilità certificata (L. 104/1992);
2. disturbi specifici di apprendimento (L.170/2010);
3. tutte le altre situazioni di difficoltà (accompagnate da relazione clinica o prive di documentazione specifica) di origine socio-culturale e linguistica, che determinano un significativo ostacolo all'apprendimento scolastico.

Ognuna di queste situazioni presenta un funzionamento per qualche aspetto difficoltoso, tale da ostacolare una serena crescita affettiva, cognitiva e sociale, che ogni insegnante è tenuto a conoscere. L'obiettivo delle diverse norme citate è quello di realizzare un approccio didattico ed educativo diverso per ognuno, costruito cioè sulla base della situazione specifica di ogni alunno e volto a favorirne l'inclusione scolastica e il raggiungimento del successo formativo.

Punto 1- La valutazione del comportamento degli alunni con disabilità che presentano una compromissione nelle relazioni, nella socializzazione e nell'area cognitivo-neuropsicologica (L.104/1992) è riferita al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative e resta lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso educativo dell'alunno e agli obiettivi personalizzati/individualizzati. La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno e il suo personale percorso formativo. Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete, anche minime, raggiunte dall'alunno, valorizza le risorse personali ed indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di sé.

Gli indicatori di comportamento oggetto della valutazione sono:

- l'autonomia e l'impegno;
- la conoscenza, la condivisione e il rispetto delle regole;
- la relazione, la socializzazione e la collaborazione;
- il rispetto dei compagni e degli adulti;
- la cura delle strutture e dei materiali.

Punti 2 e 3- Per gli alunni con BES la valutazione del comportamento dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno e il suo personale percorso formativo, tenendo conto dei progressi, seppur minimi, legati all'integrazione, all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. In base al DPR 235 del 2007, art.1 c.5, gli interventi educativi **devono tener conto della situazione personale** dello studente.

PARTE II

DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA

Anche per gli alunni più piccoli, sono punti irrinunciabili i principi fondamentali del procedimento amministrativo ex. L. 241/90, pertanto dovrà essere prevista la partecipazione dei genitori al procedimento sanzionatorio, prima dell'irrogazione della sanzione.

Si ritiene necessario ribadire l'importanza del coinvolgimento della famiglia in caso di procedimento sanzionatorio a fini educativi.

Art. 11
INTERVENTI EDUCATIVI

Si tratta di interventi graduati, vagliati dall'insegnante in base al contesto, alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze.

Essi hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

INTERVENTI EDUCATIVI		ORGANO DEPUTATO ALL'INTERVENTO
a)	Richiamo orale	Docente di classe
b)	Comunicazione scritta alla famiglia	
c)	Temporaneo allontanamento dalla classe, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento. Affidamento ad un docente che sta lavorando in un'altra classe, per consentire all'alunno una riflessione personale sul suo comportamento e/o per far sì che svolga il proprio compito con maggiore concentrazione e senza disturbare i compagni	Docente di classe. In casi particolari e reiterati comunicazione / colloquio con la famiglia.
d)	Allontanamento temporaneo dal gioco durante la ricreazione, per consentire allo studente una riflessione personale sul suo comportamento. L'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico	Docente di classe
f)	Convocazione dei genitori	Docente di classe e/o Dirigente Scolastico
g)	Comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia	Dirigente Scolastico
h)	Convocazione dei genitori per un colloquio con il Dirigente Scolastico	
i)	Allontanamento temporaneo dalle lezioni per uno o più giorni e fino a un massimo di 3 giorni. Lo studente sospeso è tenuto a svolgere a casa i compiti appositamente programmati dagli insegnanti. (*Questa sanzione si applica in casi di reiterati comportamenti gravemente scorretti e/o pericolosi per l'incolumità delle persone*).	Consiglio di interclasse, convocato appositamente, presieduto dal Dirigente Scolastico Un allontanamento temporaneo dall'aula è possibile in caso di pericolo concreto per tutelare l'alunno e/o i compagni. L'allontanamento temporaneo dalla scuola va gestito con trasparenza, coinvolgendo le famiglie e nel rispetto del regolamento della scuola.

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, nel rispetto dell'individualità e della situazione personale del bambino.
L'educazione alla consapevolezza sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi; in particolare, dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

Art. 12
Mancanze e provvedimenti disciplinari

Si configurano come mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i comportamenti riportati in tabella. I provvedimenti si articolano in interventi educativi mirati e sanzioni disciplinari.
Essi hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a provvedimento disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto. I provvedimenti sono sempre temporanei, proporzionati all'infrazione disciplinare, ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comportamento adeguate.

MANCANZA		**PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE**	**ORGANO DEPUTATO ALL'INTERVENTO**
a)	Presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico	Promuovere la riflessione in forma orale o scritta, da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili. Se necessario e/o in caso di reiterati comportamenti comunicazione alla famiglia	Docente di classe
	Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio		
	Agire in modo pericoloso per la propria e l'altrui incolumità		
	Non osservare le norme di comportamento in mensa (parlare a bassa voce, rispettare il proprio turno, disporsi ai tavoli secondo le indicazioni date, utilizzare in modo adeguato le stoviglie e le posate, mangiare secondo le regole della buona educazione, muoversi solo se autorizzati)		
	Utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche		
	Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante		
b)	Non eseguire i compiti assegnati per casa (in assenza di giustificazione da parte del genitore)	Richiesta di recupero, da fare a casa, del compito non eseguito, con comunicazione scritta alla famiglia	Docente di classe

c)	Giocare o chiacchierare, disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno	Eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo, inerente l'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare. Tale provvedimento viene comunicato per iscritto alla famiglia	Docente di classe
d)	Offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni	Invito a presentare, nelle forme più idonee, le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi.	Docente di classe
e)	Portare a scuola oggetti non pertinenti e alle attività e/o materiali pericolosi senza la specifica autorizzazione dell'insegnante e/o del Dirigente	Sequestro degli oggetti e dei materiali che verranno riconsegnati ai genitori. Tale provvedimento viene comunicato per iscritto alla famiglia.	Docente di classe e/o Dirigente scolastico
f)	Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali	Invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni. Tale provvedimento viene comunicato per iscritto alla famiglia	Docente di classe e/o Dirigente scolastico
g)	Comportamenti scorretti e/o pericolosi in palestra	Sospensione dall'attività motoria, per una parte o per l'intera durata della lezione in base alla gravità del comportamento	Docente di classe
h)	Comportamenti scorretti e/o pericolosi verificatisi durante una precedente uscita didattica	Sospensione da una uscita didattica	Consiglio di interclasse, convocato appositamente, presieduto dal Dirigente Scolastico

In ognuna delle sopra citate situazioni si promuoverà la riflessione da parte dell'alunno, sui suoi comportamenti e sulle relative conseguenze, potenziali o reali, nonché sulle alternative di comportamento possibili e socialmente accettabili.
Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, pertanto sono limitate e cessano in ogni caso il loro effetto con la chiusura dell'anno scolastico.
Fatta salva l'impugnativa di cui all'art. 27, gli interventi educativi e mirati e le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive.

PARTE III

DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Art. 13

I comportamenti irregolari che compromettono lo sviluppo e la maturazione del singolo allievo e/o della classe vanno discussi e corretti nell'ambito della classe a cura del docente interessato e/o del Consiglio di Classe; l'azione deve tendere a comprendere e rimuovere le cause dei comportamenti ritenuti negativi, a comporre i conflitti prima di promuovere azioni disciplinari gravi.

Art. 14
Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti ordinati secondo il grado di gravità:

a) **Richiamo verbale**: privato o in classe, consiste nella pura e semplice evidenziazione della mancanza disciplinare commessa (effettuato dal docente);
b) **Richiamo scritto**: consiste nell'annotazione sul registro elettronico della mancanza disciplinare e può prevedere l'eventuale richiesta di colloquio con i genitori o con l'autorità tutoriale (effettuato dal docente);
c) **Ammonizione**: consiste in una formale comunicazione scritta alla famiglia, vistata dal Dirigente Scolastico, previa riunione straordinaria del Consiglio di Classe convocato dal Dirigente a seguito di richiesta da parte del docente che segnala la mancanza disciplinare;
d) **Sospensione (**allontanamento temporaneo):
   1) provvedimento di allontanamento temporaneo dalle attività scolastiche *con obbligo di frequenza* da compiersi in altre classi o nella classe di appartenenza, con lo svolgimento di attività specificatamente predisposte previa riunione straordinaria del Consiglio di Classe "allargato" convocato dal Dirigente a seguito di richiesta da parte del docente che segnala la mancanza disciplinare;
   2) provvedimento di *allontanamento temporaneo* dalla comunità scolastica previa riunione straordinaria del Consiglio di Classe "allargato" convocato dal Dirigente a seguito di richiesta da parte del docente che segnala la mancanza disciplinare.

Art. 15

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere gli impegni di studio.

MANCANZE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO DEPUTATO AL PROVVEDIMENTO

a) Ritardi non giustificati. b) Non eseguire occasionalmente i compiti assegnati per casa. c) Non portare occasionalmente il materiale scolastico indispensabile. d) Non recuperare l'attività svolta in classe dopo un periodo di assenza. e) Non eseguire occasionalmente le attività proposte in classe.	Richiamo verbale	Docente di classe
f) Ripetute assenze non giustificate. g) Non eseguire abitualmente le attività proposte in classe. h) Rifiuto di eseguire prove di verifica. i) Non eseguire abitualmente i compiti assegnati per casa	Richiamo scritto	Docente di classe

Art. 16

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni un comportamento rispettoso, anche dal punto di vista formale.

MANCANZE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO DEPUTATO AL PROVVEDIMENTO
a) Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico (ad es. succinto, con spalle-ombelico-cosce scoperti, tessuto trasparente, biancheria intima esposta) b) Tenere un comportamento non sempre adeguato durante le attività scolastiche c) Rifiuto di collaborare	Richiamo verbale	Docente di classe
d) Rifiuto e/o contestazione dei suggerimenti e di ripetuti richiami dell'insegnante e) Ricorso ad atteggiamenti di prevaricazione f) Mantenere ripetuti comportamenti scorretti durante le attività scolastiche g) Mantenere ripetuti comportamenti scorretti nei confronti dei compagni h) Ricorso a turpiloquio e/o linguaggio blasfemo	Richiamo scritto	Docente di classe
i) Istigazione a comportamenti irregolari j) Mantenere ripetuti comportamenti scorretti nei confronti dei docenti e del personale scolastico k) Provocare, minacciare e aggredire verbalmente i compagni l) Ricorso a frequente turpiloquio e/o linguaggio blasfemo m) Ricorso a ricatti e/o estorsioni ai danni dei compagni n) Ricorso a linguaggi e a gesti offensivi, derisori e	Ammonizione	Consiglio di Classe

oltraggiosi nei confronti dei compagni e del personale scolastico o) Discriminare i compagni per motivi religiosi, etnici, sessuali, di salute p) Ricorrere alle vie di fatto con i compagni		
q) Ricorso ripetuto a ricatti e/o estorsioni ai danni dei compagni r) Ricorso a ripetuti linguaggi e a gesti offensivi, derisori e oltraggiosi nei confronti dei compagni e del personale scolastico s) Discriminare ripetutamente e con intenzione i compagni per motivi religiosi, etnici, sessuali, di salute t) Ricorrere ripetutamente o gravemente alle vie di fatto con i compagni	allontanamento temporaneo	Consiglio di Classe

Art. 17

Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della scuola come una comunità in cui l'adempimento dei propri doveri è condizione imprescindibile per la giusta fruizione dei diritti propri ed altrui.

MANCANZE	**PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE**	**ORGANO DEPUTATO AL PROVVEDIMENTO**
a) Non collaborare per l'accertamento delle responsabilità	Richiamo verbale	Docente di classe
b) Comportamento scorretto durante le prove di verifica (copiatura, suggerimenti, disturbo, …)	Richiamo scritto (*con eventuale aggiunta di provvedimento a discrezione del docente*)	Docente di classe
c) Impedire la lezione con frequenti azioni di disturbo d) Uso di dispositivi elettronici in modalità, tempi e spazi non consentiti e) Portare a scuola e distrarsi con oggetti estranei all'attività didattica in corso f) Portare a scuola dispositivi elettronici personali (smartphone, smartwatch, tablet, …) non autorizzati	Richiamo scritto (*con eventuale aggiunta di provvedimento a discrezione del docente*)	Docente di classe
g) Uso di dispositivi elettronici personali (smartphone, smartwatch, tablet, …) non autorizzati h) Modificare i voti sul testo delle prove scritte	allontanamento temporaneo	Consiglio di Classe

i) Falsificare le firme dei genitori o dei docenti j) Portare a scuola materiale vietato ai minori k) Disattendere le prescrizioni imposte da sanzioni disciplinari		

Art. 18

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento della scuola.

MANCANZE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO DEPUTATO AL PROVVEDIMENTO
a) Non rispettare i comportamenti previsti per i cambi d'ora b) Non osservare le norme di sicurezza	Richiamo verbale	Docente di classe
c) Allontanarsi dall'aula o dal luogo di svolgimento delle attività didattiche senza autorizzazione d) Usare in maniera impropria e pericolosa materiale scolastico (forbici, compasso, penne, matite, ecc) e) Non osservare ripetutamente le norme di sicurezza f) Effettuare registrazioni cine-foto-fonografiche non autorizzate	Richiamo scritto	Docente di classe
g) Uscire dalla scuola senza autorizzazione h) Rimuovere o danneggiare la segnaletica relativa alla sicurezza i) Ricorrere a comportamenti, giochi e scherzi potenzialmente pericolosi	Ammonizione	Consiglio di Classe
j) Fumare, bere alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti k) Effettuare e diffondere registrazioni cine-foto-fonografiche non autorizzate l) Portare a scuola oggetti atti ad offendere (coltelli, punteruoli, manganelli, pistole ad aria compressa, ecc)	allontanamento temporaneo	Consiglio di Classe

Art. 19

Gli studenti sono tenuti ad avere cura dell'ambiente scolastico, ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

MANCANZE	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO DEPUTATO AL PROVVEDIMENTO
a) Disimpegno abituale nella cura degli ambienti scolastici. b) Insudiciare gli ambienti c) Rimuovere avvisi e comunicazioni affisse	Richiamo verbale	Docente di classe
d) Danneggiamento per incuria di beni comuni, dell'arredamento e degli ambienti scolastici	Richiamo scritto	Docente di classe
e) Sottrazione di beni dei compagni	Richiamo scritto/ Ammonizione	Consiglio di Classe
Uso improprio dei servizi igienici	Ammonizione/ allontanamento temporaneo	Consiglio di Classe
f) Danneggiamento volontario dei beni, dell'arredamento e degli ambienti scolastici	allontanamento temporaneo	Consiglio di Classe
g) Sottrazione reiterata di beni dei compagni, del personale scolastico, della Scuola	allontanamento temporaneo	Consiglio di Classe

Relativamente all'Art. 19 f) può essere prevista la sanzione amministrativa.
Relativamente all'Art. 19 g) la violazione è da considerarsi anche reato e per tale motivo è previsto, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine/autorità giudiziaria.

Art. 20

La mancanza è grave quando è evidente il dolo o l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza o imprudenza in riferimento alla prevedibilità delle conseguenze, il concorso nella mancanza di più studenti e/o la sussistenza di precedenti.

Art. 21

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe.
Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni (per reati che violano e minacciano l'incolumità, la dignità e il rispetto della persona) e quelle che implicano l'allontanamento dalla Comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (nei casi di recidiva o atti di violenza grave) sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Art. 22

Coloro che si rendono responsabili nel triennio di gravi e/o reiterate e/o pericolose mancanze disciplinari possono essere esclusi da future attività scolastiche (quali viaggi di istruzione, visite guidate, attività sportive, attività in collaborazione con altre scuole).

Art. 23

Il docente, dopo aver accertato la sussistenza di adeguata sorveglianza, può allontanare dall'aula gli studenti responsabili di comportamenti che ostacolano o impediscono la lezione. Gli studenti devono comunque essere impegnati in attività didattiche (studio, ripasso, lettura, esercitazioni).

Art. 24

Relativamente alla sanzione del richiamo scritto, può essere richiesta la firma dei genitori.
Il Dirigente può infliggere anche le sanzioni di competenza dei docenti.

Art. 25

Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 10 del D.P.R. 249/98 all'alunno è consentito di iscriversi ad altra scuola anche in corso d'anno.

PARTE IV

NORME COMUNI - GARANZIE E IMPUGNAZIONI

Per quanto concerne i regolamenti di disciplina delle Istituzioni scolastiche, l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari irrogati agli studenti è prevista dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Art. 26

Contro le sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione/ allontanamento temporaneo, è ammesso, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso all'Organo di Garanzia della Scuola che deve indicare chiaramente i motivi dell'impugnazione stessa, evidenziando i vizi della sanzione irrogata e/o nuovi elementi che non siano emersi durante l'istruttoria e/o nella discussione dell'organo collegiale irrogante, quando ritenuti tali da giustificare una revisione e/o un annullamento della sanzione stessa.

Art. 27

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina può essere presentato dai genitori o da chi detiene la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

Art. 28

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora questo non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
In attesa della decisione dell'Organo di Garanzia, la sanzione può essere applicata. Il ricorso all'Organo di Garanzia, infatti, non sospende automaticamente l'esecuzione della sanzione disciplinare, a meno che non sia espressamente previsto dal Regolamento di Istituto.
Per il giudizio sulle sanzioni disciplinari, nella scuola secondaria di primo grado, la legittimazione attiva è riconosciuta solo ai genitori.

Art. 29

Le sanzioni disciplinari di cui all'Art. 21 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di

elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 30

VALIDITÀ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE NEI PASSAGGI DA UN ANNO SCOLASTICO ALL' ALTRO, DA UNA SCUOLA ALL'ALTRA, DA UN ORDINE DI SCUOLA ALL'ALTRO

La questione della validità delle sanzioni disciplinari nel tempo e, quindi, nei passaggi da un anno scolastico all'altro nel caso in cui la sanzione sia stata comminata a conclusione di un anno scolastico, o da una scuola all'altra o da un ordine di scuola all'altro, è ben definita nella nota ministeriale del 31 luglio 2008; nota che accompagna l'emanazione del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 31

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Art. 32

Il procedimento disciplinare deve essere concluso dalla scuola che lo ha avviato (DPR 235/2007).
Tuttavia, in caso di trasferimento a nuova scuola, l'efficacia della sanzione e la sua conseguente applicazione nella nuova scuola dipendono dalle disposizioni del Regolamento d'Istituto e dalla decisione dell'istituto ricevente (Nota Ministeriale 31 luglio del 2008).
In sintesi: un procedimento avviato deve concludersi, ma la sanzione non si trasferisce automaticamente alla nuova scuola, a meno che quest'ultima non decida di considerarla.

Art. 33

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il Consiglio d'Istituto di sua iniziativa, o su proposta del Collegio Docenti o su indicazione dei genitori, può modificare il presente regolamento anche per l'anno scolastico in corso. Le modifiche diventano effettive dal momento in cui sono state comunicate agli alunni e alle loro famiglie.

Il presente Regolamento viene reso pubblico dall'Istituto.

Il Dirigente Scolastico invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web della Scuola.

Normativa citata:
- R.D. n. 1927 del 26 aprile 1928;
- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998;
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;
- D.M n.204 del 2007;
- Nota Ministeriale 31 luglio 2008

DA INSERIRE LEGGE SUL VOTO DI COMPORTAMENTO L.150/2024